

b) al comma 6, le parole: « sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo » sono sostituite alle seguenti: « sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

\* **20. 025.** (ex \*20. 0162.) Turco, Michele Ventura, Agostini.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Incremento dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui). — 1. L'assegno di maternità previsto all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di 1.000 euro.

2. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*c-bis)* quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno;

b) al comma 6, le parole: « sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo » sono sostituite alle seguenti: « sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali

per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

\* **20. 026.** (ex \*20. 0160.) Maura Cossutta, Bindi, Zanotti, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Lucà, Bolognesi, Luigi Pepe, Battaglia, Galeazzi.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Contribuzione previdenziale per le collaborazioni coordinate e continuative). — 1. La contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1 lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è uguagliata, dal 1° gennaio 2005, a quella già prevista dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2094 del codice civile.

2. Per l'intero anno 2005 è riconosciuto ai datori di lavoro un credito contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo, pari all'importo forfetario di 200 euro moltiplicato per il numero dei lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera c-bis), dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si

applicano le stesse detrazioni dall'imposta lorda previste per i lavoratori dipendenti per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**20. 027.** (ex 20. 075.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:*

**ART. 20-bis.** — (*Interventi in favore delle donne ex lavoratrici*). — 1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

**ART. 20-ter.** — 1. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del

31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997.

**20. 028.** (ex 20. 039.) Dario Galli, Sergio Rossi, Francesca Martini.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — (*Riduzione contributiva per le qualifiche basse*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 16.268 euro.

2. Il contributo capitario di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di 12, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 1 è pari a 542 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582 euro. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 1, ai lavoratori occupati, con esclusione di

quelli agricoli, che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di 16.268 euro è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di 12, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitano di cui al comma 4 è pari a lire 258 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 400.000;  
2006: — 400.000;  
2007: — 400.000.

**20. 029.** (ex 20. 030.) Pennacchi, Michele Ventura, Grandi, Cordoni, Agostini, Innocenti, Intini, Villetti, Buemi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288). — 1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10

milioni di Euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'1,5 per cento.

**20. 030.** (ex 20. 05.) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Zanella, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Sandi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288). — 1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

\* **20. 045.** (ex \*20. 052.) Benedetti Valentini, Riccio, Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288). — 1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'asse-

gno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

\* **20. 046.** (ex \*20. 0104.) Campa, Marras, Brusco, Perrotta, Santori, Daniele Galli, Cossa.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288). — 1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 7-ter.*

**20. 0700.** Guerzoni, Cordoni, Michele Ventura, Mariotti, Gasperoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Sandi.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere su richiesta un accompagnatore

del servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

2. La misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 1.000 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E di cui al comma i del presente articolo e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi di cui alle lettere B), numero 1) C), D) ed E), numero 1, della medesima tabella E. All'assegno sostitutivo si applica l'adeguamento automatico previsto dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342.

3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

*Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti :*

2005: — 20.000;  
2006: — 20.000;  
2007: — 20.000.

**20. 047.** (ex 20. 0114.) Marras, Brusco, Cossa.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — (Fondo Nazionale per le vittime dell'amianto). — 1. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, il Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato « Fondo », a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quale l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha liquidato una rendita ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbli-

gatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e di cui all'articolo 47 della decreto legge 30 settembre 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo.

4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, durata in carica e compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.

**20. 031.** (ex 20. 06.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecucullo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia, Lettieri, Rosato.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. I trattamenti retributivi aggiuntivi alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi del settore edile sono esclusi dalla base imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Le erogazioni di cui al primo periodo sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari del settore in misura pari al 10 per cento. L'esclusione dall'imponibile di cui al primo periodo si applica a condizione che l'azienda sia iscritta alla Cassa edile e sia in regola con i versamenti ad essa dovuti. I trattamenti di cui al primo periodo concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000;  
2006: — 10.000;  
2007: — 10.000.

**20. 032.** (ex 20. 0. 158.) Giudice, Verro, Savo, Blasi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL). — 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con al rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogato.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 4,5 per cento.

**20. 034.** (ex 20. 02.) Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Zannella, Widmann, Montecuollo, Battaglia, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Giacco, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Crucianelli, Ruta, Duilio.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Lavoro dipendente prestato all'estero). — 1. Al fine di unificare per tutti i cittadini italiani che prestano attività di lavoro dipendente all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, compresi quelli distaccati in Paesi con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, la base imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, quest'ultima è determinata sulla base delle medesime retribuzioni convenzionali stabiliti annualmente in applicazione dell'articolo 4 del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, e successive modificazioni, con decreto interministeriale.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**20. 035.** (ex 20. 0. 145.) Benvenuto, Pistone, Fluvi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere efficacia il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Sono fatte salve le domande di collocamento in congedo già presentate ai sensi del predetto articolo 6, comma 1, con l'applicazione delle penalizzazioni percentuali già previste dall'articolo 1, comma 27, lettera b) della legge 8 agosto 1995, n. 335, richiamate dal decreto legislativo n. 165 del 1997, purché tali domande non siano già state definitivamente revocate entro la data di decorrenza della presente legge.

**20. 048.** (ex 20. 0. 136.) Peretti, Liotta, Romano.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo sono soppresse le parole « progressivamente e »;

b) al comma 1 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Nel finanziare i piani formativi di cui sopra, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascun di essi, ai sensi del terzo comma ».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del getto del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993. Lo stesso istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità ai Fondi stessi tutte le

informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo dell' articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. »

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**20. 036.** (ex 20. 27.) Tolotti, Ruggia, Cazzaro, Cialente, Lulli, Carli, Boiardi, Gambini, Nigra, Quartini, Nieddu, Grotto.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo sono soppresse le parole « progressivamente e »;

b) al comma 1 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Nel finanziare i piani formativi di cui sopra, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascun di essi, ai sensi del terzo comma ».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al

Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del getto del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993. Lo stesso istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità ai Fondi stessi tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo dell' articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. »

\* **20. 049.** (ex \* 20. 28.) Sergio Rossi.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo sono soppresse le parole « progressivamente e »;

b) al comma 1 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Nel finanziare i piani formativi di cui sopra, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascun di essi, ai sensi del terzo comma ».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del getto del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993. Lo stesso istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità ai Fondi stessi tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993, rimane fermo quanto previsto dal secondo

periodo dell' articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. »

\* **20. 050.** (ex \*20. 048. e 20. 054.) Giudice, Campa, Di Teodoro.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Modifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2002 n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002 n. 289). — 1. Al primo comma ultimo periodo le parole: « progressivamente è » sono soppresse.

2. Al primo comma aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel finanziare i piani formativi di cui sopra i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi ai sensi del comma 3 ».

3. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

« I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1973 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri Costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e succ. mod., relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regola-

rità, ai Fondi stessi tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ».

\* **20. 051.** (ex \*20. 049.) Peretti, Liotta, Romano.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo Integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle

risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai Fondi stessi tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993, rimane fermo dal secondo periodo dell'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

**20. 052.** (ex 20. 058.) Campa, Di Teodoro.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis — 1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 3 milioni di euro per il 2005 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**20. 060.** (ex 15. 030). Lucà, Guerzoni, Motta, Cordoni, Bellini.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. (Incentivi alla formazione continua dei lavoratori autonomi). - 1. Nel rispetto delle prerogative e competenze delle regioni e dello Stato in materia di

formazione professionale e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori autonomi in un'ottica di sostegno alla competitività delle imprese e di promozione dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, sono istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, del commercio, del terziario, dell'artigianato e dell'agricoltura, presso i Ministeri, rispettivamente, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, i fondi settoriali nazionali per la formazione continua dei lavoratori autonomi.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati al cofinanziamento, nell'ambito delle politiche regionali per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione dei lavoratori autonomi.

3. Alla gestione dei fondi di cui al comma 1 concorrono le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Con decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, per ciascuno dei fondi di cui al comma 1, le modalità di accesso ai fondi, nonché i criteri di composizione degli organismi di gestione dei medesimi. I medesimi Ministeri esercitano altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi.

5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio per la formazione continua dei lavoratori autonomi con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Le proposte d'indirizzo sono trasmesse alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere

conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

6. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati attraverso un apposito « Fondo intersettoriale nazionale per la formazione continua dei lavoratori autonomi », istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato « fondo intersettoriale ». Al fondo intersettoriale possono affluire le eventuali quote di contribuzione dei datori di lavoro, là dove previste da specifici accordi o intese con le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alla ripartizione del fondo intersettoriale tra i singoli fondi provvede annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo.

7. Ai fini del finanziamento del fondo intersettoriale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2005 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2014.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 50.000;  
2006: — 100.000;  
2007: — 100.000.

**20. 065.** (ex 17. 04.) Duilio, Morgando, Realacci, Rocchi, Lettieri, Milana, Giachetti, Squeglia.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi

previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi, mediante il versamento, entro il 31 gennaio 2005, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 5 per cento annuo nel limite massimo del 24 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 gennaio 2005. Il tasso di interesse di differimento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 31 gennaio 2005, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corrispondenza ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 1 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi, e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento,

nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

5. Al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla S.C.I.I., aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Fondo è alimentato mensilmente da un percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1969 e ciò fino a concorrenza dell'ammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati.

*Conseguentemente, all'articolo 37:*

*alla tabella A, gli accantonamenti sono interamente azzerati;*

*alla tabella C, le autorizzazioni di spesa sono ridotte del 10 per cento.*

**20. 037.** (ex 20. 0142. nuova formulazione). Volontè, Maninetti, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Filippo Drago, Giuseppe Gianni.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — (Interventi finanziari a sostegno e per lo sviluppo di forme pensionistiche complementari). — 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in

materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, per sostenere e favorire lo sviluppo delle forme contributive complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della citata legge 23 agosto 2004, n. 243, è istituito il «Fondo per lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari» presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione iniziale di 300 milioni di euro per il 2005, 300 milioni di euro per il 2006 e 300 di euro milioni per il 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 300 milioni di euro per l'anno 2005, 300 milioni di euro per l'anno 2006, 300 milioni di euro per l'anno 2007 mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 36-bis.

ART. 36-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione su grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**20. 038.** (ex 20. 0. 140.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Disposizioni in materia di cumulo pensionistico). — 1. La Tabella F) di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica unicamente ai redditi da lavoro.

2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**20. 039.** (ex 20. 0. 151.) Benvenuto, Fluvi, Cennamo, Pistone.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. I lavoratori dipendenti ed autonomi, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la cui capacità di lavoro risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, in misura pari ad almeno

il settanta quattro per cento, hanno diritto al trattamento pensionistico di anzianità ovvero alla pensione nel sistema contributivo in presenza di un'età anagrafica di almeno cinquantacinque anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C:*

*alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo li della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 200.000;  
2006: — 200.000;  
2007: — 200.000.

*alla voce:* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica - articolo 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 1694), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 600.000;  
2006: - 600.000;  
2007: - 600.000.

**20. 040.** (ex 20. 0. 132.) Stucchi, Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. Agli invalidi civili è riconosciuto un assegno pensionistico mensile di 516,00 euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis. — 1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del

50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

2. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.

**20. 041.** (ex 20. 0. 147.) Russo Spena, Giordano, Valpiana, Innocenti, Trupia, Bolognesi, Lucà, Villetti, Buemi, Intini.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. I contributi dovuti all'INPS dai datori di lavoro agricoli sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nella misura del 13 per cento da calcolare sul 40 per cento della retribuzione giornaliera.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 36-ter. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle

dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**20. 042.** (ex 20. 0. 137. parte ammissibile)  
Benvenuto, Pistone, Cennamo, Fluvi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 20.000;  
2006: - 20.000;  
2007: - 20.000.

**20. 043.** (ex 20. 0. 130.) Giudice, Verro, Savo, Blasi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20

maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2005, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 140.000;  
2006: - 105.000;  
2007: - 70.000.

**20. 053.** (ex 20. 22.) Campa.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. L'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è soppresso.

2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. le parole: « È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo », sono sostituite dalle seguenti: « Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo ».

**20. 061.** (ex 15. 032). Alberto Giorgetti, Villani Miglietta.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: « È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo », sono sostituite dalle seguenti: « Sono ammesse variazioni suc-